



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 80 – 22 DICEMBRE 2025

Riunione del 17 Dicembre 2025

### **50.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

- Sig. **ARMAROLI Manuel** - Direttore Sportivo della S.S. VIVA VILLA VOLLEY ASD
- S.S. **VIVA VILLA VOLLEY ASD** in persona del Presidente p.t.

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco   Vice Presidente
- Avv.    Andrea Ordine    Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

**ARMAROLI MANUEL** per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 18 Statuto FIPAV, 18 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., sua qualità di Direttore Sportivo dell'affiliata Pol. Villa d'Oro Pallavolo, indirizzato al Giudice Sportivo Territoriale di Reggio Emilia due e-mail, rispettivamente datate 9/7/2025 e 25/7/2025, dal contenuto polemico e minaccioso, sollecitando un irrituale incontro finalizzato ad indurre detto Organo Federale a scusarsi per aver segnalato all'Ufficio della Procura Federale un fatto di possibile rilevanza disciplinare così da prevenire le ulteriori conseguenze che erano allo studio, nonché per aver rilasciato ad un organo di stampa locale, *GAZZETTA DI MODENA*, articolo poi ripubblicato sul quotidiano *GAZZETTA DI REGGIO* nell'edizione del 10/7/2025, dichiarazioni allarmistiche anche denunciando falsamente criticità nel funzionamento degli Organi di Giustizia Federale, così debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica.

Contestata l'aggravante di cui alla lettera F dell'art. 102 del Reg. Giur.

**VIVA VILLA VOLLEY ASD**, per responsabilità indiretta, ex art. 76 Reg. Giur. per i comportamenti addebitati sub lettera A) al proprio tesserato *Armaroli Manuel*.

### **OSSERVA**

Il procedimento prende le mosse dall'esposto con il quale il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Emilia, avv. Andrea Cattani, segnalava alla Procura federale l'asserito contegno di



rilevanza disciplinare assunto dal tesserato sig. Manuel Armaroli con l'invio, ad esso esponente, di due comunicazioni email del 9/7/2025 e del 25/7/2025.

Esaurita l'attività istruttoria, anche con l'audizione personale del prevenuto e delle persone informate sui fatti, la Procura, notificato l'atto di conclusioni delle indagini, deferiva l'incolpato e per responsabilità indiretta ex art. 76 Reg. Giur. la società vincolante Viva Villa Volley, dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 15/12/2025.

In tale sede il Procuratore, avv. Giorgio Guarnaschelli, riportandosi all'atto di deferimento correttamente notificato, insisteva per il riconoscimento della responsabilità disciplinare di entrambi i prevenuti chiedendo di applicare a carico degli stessi idonea sanzione.

Comparivano, altresì, il sig. Armaroli e il difensore dello stesso, avv. Lucia D'Ercole (anche in rappresentanza del sodalizio), la quale, replicando alle argomentazioni difensive spese dall'Ufficio della Procura, si riportava al contenuto della Memoria difensiva trasmessa, insistendo per la declaratoria di non luogo a sanzione per entrambe le Parti e, in subordine, per l'applicazione di una "*minore sanzione*" per il sig. Armaroli attesa "*la particolare tenuità del fatto*".

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

\*\*\*\*\*

Il comportamento oggetto di incolpazione contrasta con i principi di lealtà e probità che fondano l'ordinamento sportivo federale e merita la sanzione di cui al dispositivo.

In primo luogo, preme osservare come non vi siano dubbi in ordine alla paternità delle due email in contestazione del 9/7/2025 e del 25/7/2025 inviate dal sig. Armaroli all'indirizzo di posta elettronica del Giudice Sportivo dell'Emilia Romagna. La circostanza non è stata contestata ed anzi è stata oggetto di ammissione in sede di audizione personale.

Analoghe considerazioni possono svolgersi in relazione alla riferibilità delle parole – *i.e.* "virgolettato" – riportate nell'articolo pubblicato su "*La Gazzetta di Modena*" che devono ascriversi al sig. Armaroli per avere lo stesso candidamente ammesso di averle proferite in occasione del rilascio di un'intervista telefonica con il giornalista firmatario dell'articolo *de quo*.

Il Tribunale, dunque, è chiamato a valutare se il complessivo comportamento tenuto dal tesserato possa configurare o meno un'infrazione disciplinare.

Prima di affrontare il contenuto delle email e delle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa, si deve stigmatizzare il contegno del tesserato Armaroli che, in maniera del tutto gratuita, non richiesta, non



necessitata, senza alcun interesse ad agire, ha inviato, in maniera del tutto provocatoria e polemica, due comunicazioni email ad un organo federale (Giudice Sportivo Territoriale).

Il contraddittorio nel sistema della giustizia sportiva (come peraltro in quella statale) è regolamentato da precise norme procedurali e un singolo tesserato/associato non può certo avanzare pretese di incontri “personali” con gli Organi di giustizia.

Nella prima email, invero, si richiede in maniera del tutto irrituale, un “*incontro*” per un confronto ritenuto “*assolutamente necessario*” per “*chiudere definitivamente questa spiacevole vicenda e prevenire ulteriori conseguenze, al momento ancora in fase di valutazione*”.

Le dichiarate finalità (*chiudere definitivamente questa spiacevole vicenda e prevenire ulteriori conseguenze, al momento ancora in fase di valutazione*) non solo sono sottratte alla disponibilità delle Parti, ma sono connotate da un inammissibile tono minaccioso, paventando al destinatario “*ulteriori conseguenze*” in caso di mancato incontro.

Le giustificazioni rese dal prevenuto in sede di audizione “*Intendevo riferirmi alle conseguenze di carattere psicologico direttamente incidenti sulla resa sportiva derivanti all’atleta in conseguenza di una possibile sanzione disciplinare e non certo ad iniziative da intrapresene nei confronti del Giudice Sportivo*” appaiono canzonatorie e non possono essere in alcun modo condivise dal Collegio.

Nella seconda email, nel tentativo di legittimare la propria condotta nell’ottica di risolvere “*in via bonaria una situazione*”, l’Armaroli ritiene che, a seguito di “*un cordiale scambio di battute*”, il Giudice Sportivo “*avrebbe potuto cogliere l’occasione*” di porgere le scuse all’atleta sottoposto a procedimento disciplinare a seguito dell’attività posta in essere da esso GST.

In sede di audizione, il tesserato ribadisce il proprio convincimento in ordine all’asserita ingiustizia subita dal sig. Martinelli al quale il GST avrebbe dovuto porgere le proprie scuse.

Come detto non è in alcun modo possibile *comporre bonariamente la questione* in quanto qualsiasi “*questione*” viene regolamentata dalle analitiche e puntuali norme federali che disciplinano e ordinano l’andamento della Giustizia sportiva endofederale.

L’eventuale non condivisione di una decisione assunta da un organo federale è legittimamente impugnabile secondo le guarentigie, ma anche esclusivamente secondo le norme procedurali previste dalla normativa FIPAV e ciò sotto l’egida di un rigido controllo del Collegio di Garanzia CONI.

Il sig. Armaroli pur non essendo parte processuale del procedimento che ha interessato il tesserato Martinelli, con mere finalità polemiche, ha assunto *a posteriori* le difese di quest’ultimo provocando gratuitamente, offendendo e (latamente) minacciando un Organo federale che nell’assolvimento della



propria funzione ha svolto il proprio lavoro (come detto, eventualmente oggetto di critica con le modalità procedurali previste dal compendio normativo federale).

Sul punto, dunque, gli sforzi difensivi profusi nel libello defensionale da parte dell'avv. D'Ercole non colgono nel segno.

In merito al contenuto dell'intervista rilasciata agli organi di stampa, preme sottolineare l'illegittima condotta tenuta dall'Armaroli che riferisce al giornalista in ordine ad una *“vicenda assurda che evidenzia una volta in più le difficoltà che stanno attraversando gli organi di giustizia della Fipav”*.

Le frasi esulano dall'alveo del legittimo esercizio di critica in quanto inducono nel lettore un ingiustificato allarme all'interno della giustizia sportiva FIPAV evidenziando come la stessa sia costantemente in *“difficoltà”* (*“evidenzia una volta in più”*) e addirittura come fosse stato assunto un provvedimento di carattere abnorme tale da rasentare l'assurdità.

Proprio l'esito del procedimento disciplinare *de quo* (i.e. dichiarazione di non luogo a sanzione) avrebbe dovuto, invece, condurre l'Armaroli ad apprezzare la tenuta del sistema-giustizia che assicura ad ogni incolpato non solo l'inviolabile possibilità di difendersi in ogni stato e grado dagli addebiti mossi dall'Ufficio della Procura, ma anche e soprattutto di andare esente da qualsivoglia responsabilità in caso di accertamento dell'estraneità ai fatti contestati.

Accertata, dunque, la responsabilità disciplinare del tesserato Armaroli deve affermarsi anche quella della società vincolante ex art. 76 Reg. Giur.

### **PQM**

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato Manuel Armaroli per mesi due nonché la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00) a carico della VILLA VOLLEY ASD in persona del Presidente p.t. ex art. 76 Reg. Giur. per i comportamenti addebitati al proprio tesserato Armaroli Manuel.

Roma, 22 Dicembre 2025

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 Dicembre 2025